

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2012, n. 22-4601

Interventi socio-sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la somma complessiva di euro 17.000.000,00.

A relazione dell'Assessore Monferino:

La legge regionale n. 1/2004 all'art.49 e all'art.50 definisce l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità assumono particolare rilievo per quantità e qualità.

Nel corso degli anni pregressi si è provveduto ad assegnare ai Soggetti Gestori delle attività socio-assistenziali risorse finanziarie specificatamente destinate ad interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti sull'apposito capitolo di bilancio, UPB 19021 cap. 153212, risorse tuttora previste nel bilancio di previsione 2012 per un importo pari a € 12.000.000,00.

Al fine di garantire la continuità di tali interventi si procede anche nel corrente esercizio finanziario alla assegnazione di risorse per interventi integrati a sostegno della domiciliarità, da realizzarsi congiuntamente con i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie, attraverso una diversificazione delle risposte ai bisogni socio-sanitari degli anziani non autosufficienti, così come di seguito specificato:

- Interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura, buono famiglia,...)
- Cure Domiciliari in Lungoassistenza
- Letti di sollievo.

D'altro canto la Regione Piemonte, nell'ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite "prestazioni domiciliari" a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti" che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali:

- a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:

- 1) prestazioni professionali;
- 2) prestazioni di assistenza familiare;
- 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
- 4) affidamento diurno;
- 5) telesoccorso;
- 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

La L.R. n. 10 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le seguenti modalità:

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
- d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

Per finanziare, in modo specifico, gli interventi domiciliari per le persone non autosufficienti previsti nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10, è stato istituito nel bilancio di previsione 2012, il capitolo 152840 nell'U.P.B. 19021 con una dotazione di € 5.000.000,00;

ritenuto, per le considerazioni su esposte, di destinare per l'anno 2012 l'intera somma di € 17.000.000,00, comprensiva del finanziamento della legge regionale 10/2010, a favore a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, allo scopo di garantire la continuità degli interventi sopra indicati alle persone anziane non autosufficienti anche in considerazione dell'assenza di stanziamenti statali sul "Fondo per la non autosufficienza";

considerato che le risorse di cui sopra trovano la necessaria copertura finanziaria sulla U.P.B. 19021 capitolo n. 153212/2012 e sulla U.P.B. 19021 capitolo n. 152840/2012, rispettivamente per 12.000.000,00 e 5.000.000,00, che presentano la necessaria disponibilità;

considerato che le risorse previste con la presente deliberazione saranno ripartite con successivo provvedimento dirigenziale a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne di ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione, rilevata in base agli ultimi dati ISTAT disponibili, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del provvedimento e che con il medesimo provvedimento dirigenziale saranno definite le modalità di rendicontazione delle somme assegnate;

premesso che l'art. 23 del D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) stabilisce che gli impegni di spesa, e quindi le obbligazioni che possono essere assunte, non possono in nessun caso superare i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il Programma Operativo di cui all'art. 7 della l.r. n. 7/2001;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale,

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10;

visto l'art. 23 del D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità";

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale dell'11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di ripartire a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali la somma di € 17.000.000,00 per interventi a sostegno alla domiciliarità, da realizzarsi congiuntamente con i servizi domiciliari delle Aziende Sanitarie, attraverso una diversificazione delle risposte ai bisogni socio-sanitari degli anziani non autosufficienti, così come di seguito specificato:

- Interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura, buono famiglia,...);
- Cure Domiciliari in Lungoassistenza;
- Letti di sollievo;

- di dare atto che le risorse di cui sopra trovano la necessaria copertura finanziaria sulla U.P.B. 19021 capitolo n. 153212/2012 e sulla U.P.B. 19021 capitolo n. 152840/2012, rispettivamente per 12.000.000,00 e 5.000.000,00, che presentano la necessaria disponibilità;

- di demandare alla Direzione Regionale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari per l'impegno ed il conseguente riparto, nonché per la definizione delle modalità di rendicontazione, delle risorse a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, definendo le quote spettanti in base alla percentuale di popolazione ultra 75enne di ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione, rilevata in base agli ultimi dati ISTAT disponibili, tenuto conto dell'assetto territoriale degli Enti alla data dell'adozione del provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 del L.R. n. 22/2010.

(omissis)